Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA L. 0,60

Anno LXV **Roma — Sabato, 12 aprile 1924** **Numero 88**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 23 marzo 1924, n. 438.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24 e conseguenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata, per lo stesso esercizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento del capitolo n. 112 *bis*: « Rimborso dalle Amministrazioni centrali dello Stato al Provveditorato generale dello Stato, delle spese d'ufficio, ecc. » dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1923-24, è aumentato della somma di L. 150,000.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24, sono apportate le seguenti variazioni:

Cap. n. 90: « Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti, ecc. »	+	L.	50,000
Cap. n. 205: « Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc. »	+	»	150,000
Cap. n. 207 *bis* (nuovo): « Spese per le automobili per i servizi del Provveditorato generale dello Stato »	+	»	30,000
Cap. n. 209: « Spese di gestione dei magazzini, ecc. »	—	»	30,000
Cap. n. 214: « Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, ecc. » (Imposte dirette)	+	»	150,000
Cap. n. 224: « Spese pel funzionamento delle Commissioni, ecc. »	—	»	75,000
Cap. n. 224-*bis* (nuovo): « Spese per il pagamento delle competenze spettanti, ai membri della Commissione centrale per le imposte dirette e dei premi di operosità e di rendimento agli impiegati addetti alla segreteria, compreso il personale subalterno »	+	»	75,000
Cap. n. 345: « Premi di operosità e di rendimento, ecc. ». (Servizio stralcio terre liberate)	+	»	7,000

Cap. n. 346: « Premi di operosità e di rendimento, ecc., al personale addetto agli uffici provinciali ed alle Commissioni, ecc. ». (Danni di guerra)	— »	7,000
Cap. n. 393: « Dazi doganali, spese di assicurazione, ecc. »	+ »	5,000,000
Cap. n. 447: « Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, ecc. ». .	+ »	3,000,000
Cap. n. 455: « Spese per l'impianto ed il funzionamento delle Commissioni, ecc., per l'accertamento dei danni di guerra, ecc. » (in conto competenza)	+ »	2,000,000
Cap. n. 463-*quinquies* (nuovo, sotto la nuova rubrica « Presidenza del Consiglio dei Ministri »): « Spesa relativa al servizio pel collocamento degli invalidi di guerra, ai termini della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e del R. decreto 22 gennaio 1922, n. 92 » .	+ »	300,000
Cap. n. 590: « Indennità a pagamento immediato per il risarcimento dei danni di guerra, ecc. » (in conto residui)	— »	2,000,000

Art. 3.

La somma iscritta all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per le spese della Commissione centrale delle imposte dirette sarà somministrata, mediante mandati di anticipazione o aperture di credito, al presidente di detta Commissione, per il pagamento, in base a norme da emanarsi dal Ministro per le finanze, sentito lo stesso presidente, delle competenze ai componenti della Commissione e dei premi di operosità e di rendimento al personale addetto alla segreteria, compreso quello subalterno.

Si applicano a tali premi le limitazioni di cui all'art. 4 del R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182.

Il presidente della Commissione presenterà alla fine di ogni semestre i rendiconti delle spese effettuate.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 46. — GRANATA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministro delle finanze in data 28 marzo 1924, il sig. dott. Pellegrino Rocco fu Luigi notaio residente ed esercente in Cuneo è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitorie.

Il giorno 30 marzo scorso, in Montefelcino, provincia di Pesaro, è stata attivata al servizio publico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 31 marzo 1924.

Il giorno 30 marzo u. s., in Monale, provincia di Alessandria, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 1° aprile 1924.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a 100 posti di alunno nella carriera degli ufficiali di ragioneria nelle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, approvato con R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre 1923, n. 3084;

Determina:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami a 100 posti di alunno nella carriera degli ufficiali di ragioneria nelle Intendenze di finanza (Gruppo *C.*) di cui 35 riservati agli invalidi di guerra, giusta la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e 15 agli avventizi di ragioneria delle Intendenze di finanza, a mente dell'art. 200 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 2.

Gli esperimenti constano di due prove scritte e della prova orale sulle materie specificate nell'unito programma (allegato *A*).

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 27 e 28 giugno 1924 presso le Intendenze di finanza di Venezia, Milano, Torino, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari; quelle orali seguiranno in Roma, presso il Ministero delle finanze, in giorni da destinarsi.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti devono dimostrare di essere cittadini italiani; comprovare la loro buona condotta, avere, alla data del presente decreto, l'età non minore di 18 anni e non maggiore di anni 25 e possedere il titolo di studio di cui al successivo articolo 5.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli.

La condizione dei limiti di età non è richiesta per gli aspiranti che comprovino di essere funzionari di ruolo dello Stato, nè per gli avventizi presso le ragionerie delle Intendenze di finanza. Per gli stessi avventizi si prescinde dal titolo di studio purchè, in relazione all'art. 199 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dal Consiglio di amministrazione.

Per gli ex combattenti il limite massimo dell'età è elevato a 30 anni e per gli invalidi di guerra che verranno assunti ai posti riservati a norma dell'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, il limite stesso è elevato ad anni 39.

Sono considerati ex combattenti, ai sensi del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, coloro che, durante la guerra, hanno prestato servizio militare presso reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti vari mobilitati alla dipendenza del Comando supremo, purchè non abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto e commutazione, per delitti commessi nel periodo stesso.

Art. 4.

Gli aspiranti al concorso, non più tardi del 15 maggio 1924 devono presentare all'Intendenza di finanza della propria Provincia, domanda scritta e firmata di loro pugno su carta da bollo

da L. 3, corredata della bolletta comprovante il versamento ad un ufficio del registro della somma di L. 25, per tassa di concorso, giusta il R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1173.

Le Intendenze, quando abbiano riconosciuto regolari e debitamente documentate le suindicate domande, le trasmettono a mano a mano alla ragioneria generale dello Stato (divisione 1ª) e, in ogni caso, non oltre in 20 maggio stesso.

Nelle domande, gli aspiranti, oltre a dichiarare di essere disposti a prestare servizio in qualsiasi residenza, devono:

a) indicare con precisione il domicilio e il recapito;

b) elencare i titoli e i documenti allegati;

c) designare la sede, fra quelle indicate nell'art. 2 presso la quale intendono di sostenere le prove scritte.

Art. 5.

A corredo delle domande devono essere posti i seguenti documenti, stesi in competente carta da bollo e debitamente legalizzati:

1. Certificato di nascita su carta da bollo da L. 2;

2. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 2;

3. Certificato generale del casellario giudiziario, vidimato del presidente del Tribunale su carta da bollo da L. 4.

4. Certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato in carta da bollo da L. 2 dal sindaco del Comune nel quale il concorrente risieda almeno da un anno, e, in caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci delle precedenti residenze entro l'anno.

5. Certificato medico, rilasciato in carta da bollo da L. 2 da un ufficiale in servizio attivo permanente del R. esercito o della R. marina o da un medico provinciale od anche, per giustificate circostanze, da specificarsi, dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica e immune da difetti che possano menomare l'abilità al servizio.

6. Documento dal quale risulti che l'aspirante, se tenutovi ha ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento.

7. Certificato di licenza di scuola tecnica o di ginnasio con l'indicazione dei punti conseguiti.

I cittadini italiani, divenuti tali in relazione ai trattati di pace, possono produrre certificati corrispondenti della cessata monarchia Austro-Ungarica.

8. Fotografia recente del candidato con la firma di lui è con dichiarazione del notaio o del sindaco che comprovi l'identità della persona.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di accertare con altri mezzi i requisiti relativi alla condotta e allo stato di salute degli aspiranti.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo devono essere di data non anteriore a tre mesi da quelli del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale e del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal sindaco di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai n. 1, 7 e 8 del precedente articolo, insieme a copia del loro stato di servizio rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovano sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai n. 2, 4 e 5 del precedente articolo quando vi suppliscano, con un certificato in carta da bollo da L. 2, del comandante del corpo, al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

Oltre ai documenti indicati negli art. 5 e 6 possono essere esibiti:

a) altri titoli di studio;

b) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata dalle competenti autorità militari, con l'indicazione specifica delle campagne di guerra, delle ferite riportate e delle decorazioni o di altre benemerenze acquistate.

L'esibizione di altri titoli di studio non dispensa dall'obbligo della produzione del documento di cui al n. 7, dell'art. 5.

Art. 8.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, nè si tien conto delle domande presentate dopo il termine di cui all'art. 4 o insufficientemente documentate.

Il Ministro può, inoltre, negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 9.

Con decreto Ministeriale è costituita la Commissione esaminatrice che deve predisporre i temi per ciascuna delle due prove scritte, esprimere il proprio giudizio su dette prove e su quelle orali e proporre la graduatoria dei concorrenti che hanno superati gli esami.

Detta Commissione è composta di un capo divisione delle ragionerie centrali o di un ispettore superiore di ragioneria delle Intendenze di finanza, presidente; di un capo sezione amministrativo e di un capo sezione di ragioneria, membri. Un funzionario delle ragionerie centrali, di grado non inferiore a segretario di ragioneria, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 10.

Per gli esami si osservano le modalità di cui agli art. 34, 35, 36, 37 e 38 delle disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato approvate con R. decreto 30 dicembre 1923, 2960 (allegato *B*).

Art. 11.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate 8 ore di tempo dalla dettatura del tema, scadute le quali i candidati devono presentare i lavori, anche se incompleti. E' ammessa la consegna della minuta.

Art. 12.

Il giudizio viene espresso distintamente per ognuna delle prove scritte e per la prova orale col voto di ciascun Commissario il quale dispone di 10 punti. Sono chiamati agli esami orali i candidati che abbiano riportato almeno la media di 7 decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale il candidato deve conseguire almeno i 6 decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso è formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, fermo restando le riserve di posti stabilite con l'art. 1 del presente decreto.

A parità di merito sono preferiti:

1º gli insigniti di medaglia al valor militare;

2º i mutilati o invalidi di guerra, ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella *A*, annessa al Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

3º i feriti in combattimento e i mutilati e invalidi di guerra, ascritti alle ultime due categorie, di cui alla tabella indicata al precedente n. 2, ovvero alla nona e decima categoria della tabella *A*, annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876;

4º gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

5º gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

6º le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

7º coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

8º coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione presso la quale è indetto il concorso;

9º i più anziani di età.

Per i mutilati e invalidi, di cui ai nn. 2 e 3 per i quali non abbia avuto luogo la revisione della categoria di invalidità da eseguirsi ai termini del citato Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sarà provveduto, secondo il decreto medesimo, all'accertamento della categoria corrispondente a quella attribuita in base alle disposizioni anteriori.

Fra i concorrenti che appartengano ad una delle categorie indicate ai numeri 1 e 7 hanno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto del Ministro per le finanze e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Sui reclami che venissero presentati entro 15 giorni da detta pubblicazione decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione.

I concorrenti che abbiano superato l'esame, ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso sono nominati alunni in prova nella carriera degli ufficiali di ragioneria (gruppo *C*) mediante decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti e viene loro prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze alle quali sono destinati.

Qualora entro tale termine, non assumano servizio, sono ritenuti rinunciatari, senza bisogno di diffida, salvo il caso di giustificati motivi o che si trovino sotto le armi.

Art. 15.

Agli alunni in prova destinati in una sede diversa del domicilio, da essi indicato nella domanda di ammissione al concorso e che vi abbiano assunto regolare servizio, compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª o 3ª classe, nonchè un assegno lordo mensile di L. 350, decorribile dal giorno dell'assunzione in servizio.

Se sono destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno è di L. 150 mensili.

Non spettano nè indennità di caroviveri nè altre competenze a qualsiasi titolo; però i provenienti da altre Amministrazioni statali, conservano lo stipendio e l'indennità di caroviveri di cui sono provvisti, escluso il supplemento di servizio attivo.

Art. 16.

Salvo il disposto dell'art. 7 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, il periodo di alunnato in prova, utile agli effetti dell'anzianità di carriera e della pensione, ha durata non inferiore a sei mesi dalla data di immissione in funzione.

Art. 17.

Alla fine del tirocinio gli alunni in prova riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione del Ministero, vengono nominati, in ordine di graduatoria, ai posti disponibili di alunni (grado 13); quelli non riconosciuti idonei sono licenziati senza alcun diritto a compenso od indennità.

Roma, addì 2 aprile 1924.

Il Ministro: DE' STEFANI.

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI AMMISSIONE AD ALUNNO NELLA CARRIERA DEGLI UFFICIALI DI RAGIONERIA DELLE INTENDENZE DI FINANZA.

Prove scritte.

1. Componimento d'italiano.
2. Aritmetica e computisteria elementari.

Prove orali.

3. Elementi di storia d'Italia dal 1789 in poi.
4. Elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare.
5. Ordinamento dell'Amministrazione dello Stato al centro e nelle provincie.

N. B. — Le prove scritte serviranno anche come saggio di calligrafia.

Il Ministro: DE' STEFANI.

ALLEGATO *B*.

ESTRATTO DEL R. D. 30 DICEMBRE 1923, n. 2960, CONTENENTE LE DISPOSIZIONI SULLO STATO GIURIDICO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO.

Art. 34.

Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede, eccettuata quella della Commissione esaminatrice, un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della Commissione stessa, ovvero da un impiegato designato dal Ministero, e composto di altri due impiegati di grado non inferiore all'ottavo, residenti l'uno e gli altri nelle località in cui si effettuano le prove. Il segretario del comitato, da prescegliersi fra gli impiegati di grado non inferiore al nono residente in luogo, è designato dal presidente.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, il commissario impedito viene surrogato da altro dello stesso grado.

Art. 35.

La Commissione esaminatrice prepara tre temi per ciascuna prova se gli esami hanno luogo in unica sede, e un tema solo quando gli esami hanno luogo in più sedi.

I temi, appena stabiliti, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente, sui lembi di chiusura, dai membri della Commissione e dal segretario.

I pieghi sono conservati dal presidente della Commissione o anche dai capi degli uffici locali, se le prove si svolgono in più sedi.

All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della Commissione esaminatrice, o del comitato di vigilanza, fa procedere all'appello nominale dei concorrenti, e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità delle chiusure del piego unico o dei tre pieghi contenenti i temi, e, nel secondo caso, fa sorteggiare, da parte di uno dei candidati, il tema da svolgere.

Art. 36.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o coi membri della Commissione esaminatrice. Essi non devono portare appunti manoscritti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta portante il timbro di ufficio o la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza. Possono soltanto consultare, nei testi che la Commissione porrà a loro disposizione, le leggi e i decreti inseriti nella raccolta ufficiale ed eventualmente i dizionari e le altre pubblicazioni che la Commissione esaminatrice stabilisse con speciale deliberazione, salvo che ciò sia vietato dai programmi di esame.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame.

La Commissione esaminatrice, o il comitato di vigilanza, deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo due almeno dei membri rispettivi devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.

Art. 37.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità: dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della Commissione o del comitato di vigilanza, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del mese, giorno e ora della consegna.

Al termine di ogni giorno tutte le buste vengono raccolte in pieghi, che sono suggellati dal presidente e da lui firmati, unitamente ad uno almeno degli altri membri della Commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza o dal segretario.

I pieghi sono aperti alla presenza della Commissione esaminatrice, quando essa deve procedere all'esame degli scritti, materia per materia.

Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che tutti gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Quando gli esami scritti hanno luogo in più sedi, i lavori vengono spediti giornalmente alla Commissione esaminatrice dai singoli comitati di vigilanza, in plego raccomandato, pel tramite del capo dell'ufficio locale.

Art. 38.

Di tutte le operazioni dell'esame delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige, giorno per giorno, un processo verbale, sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

I comitati di vigilanza devono pure redigere giornalmente il verbale delle operazioni da essi compiute, firmandolo come sopra, e trasmettendolo unitamente ai lavori dei candidati, di cui all'ultimo comma del precedente art. 37.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.